



COPIA

N. 9 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA)

L'anno **2023**, il giorno **13** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19:07**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

ABRAMO PAOLO	Consigliere	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Assente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Consigliere	Presente
FABIANI ELVIO	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
FOSCHIATTI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
RIGHINI ANTONIO	Consigliere	Presente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
AUSILI EMANUELA	Consigliere	Presente
CIOTTI ELENA	Consigliere	Presente
COMUZZI MICHELE	Consigliere	Assente
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
MAIARELLI GIANLUCA	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
PUNTEL SARA	Consigliere	Presente
CUCCI GIOVANNI	Assessore Esterno	Presente

Assiste il **Segretario comunale SORAMEL STEFANO**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **FABRIS FEDERICO**, nella sua qualità di **Vice Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge n. 160 del 27.12.2019, art. 1, comma 738, la quale dispone, con decorrenza dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l'imposta municipale propria (IMU) è dunque disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge suddetta e si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per il Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti;

VISTA la L.R. 17/2022 **"Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)"**, in particolare gli artt. 1 e 2, che testualmente recitano:

"Art. 1 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma ILIA)

1. *Ai sensi dell' articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).*

2. *L'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) di seguito denominata imposta, si applica nei comuni della regione.*

Art. 2 (Presupposto dell'imposta)

1. *Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione.”;*

PRESO ATTO che la L.R. 17/2022 detta i presupposti per l'applicazione dell'imposta a partire dall'art. 3 e successivi, definendo le seguenti nozioni:

- “fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo” (art. 3);
- “abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale” (art. 4);
- “soggetto attivo” (art. 5);
- “soggetto passivo” (art. 6);
- “base imponibile” (art. 7);

VISTI gli artt. 8 – 12 della norma in questione, concernenti:

- la riduzione della base imponibile;
- le aliquote;
- la riduzione dell'imposta;
- le esenzioni dall'imposta;
- le esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli;

VISTO l'art. 15 della L.R. 17/2022, che disciplina la modalità con cui il Comune può esercitare la sua potestà regolamentare:

"Art. 15 *(Potestà regolamentare dei Comuni)*

1. *Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), i Comuni possono con regolamento:*

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

e) stabilire l'esenzione per i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità;

f) assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.”;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, in virtù della facoltà concessa ai comuni, intende procedere alla stesura del Regolamento per l'applicazione del nuovo tributo ILIA al fine di rendere gli adempimenti più agevoli ed efficaci, e dare continuità alle scelte effettuate in ambito di “nuova IMU”, sempre nei limiti consentiti, sanciti dall’art.15;

RICORDATO che l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, nonché l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001 dispongono, quale termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, la data di approvazione del bilancio di previsione, e sanciscono che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto ex tunc, dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTA la proposta di Regolamento, predisposta dal Servizio Tributi e discussa dalla Commissione Statutaria in data 02 febbraio 2023;

DATO ATTO che, per quanto non disciplinato con il presente provvedimento, si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia;

VISTI:

- la L.R. 17 del 14.11.2022;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;
- lo Statuto comunale;
- il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014, contenente i principi generali e le regole applicative del sistema contabile armonizzato;
- la deliberazione consiliare n. 69 del 20.12.2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2026 e correlati allegati;
- i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Tributi/Finanziario di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **Di approvare** il "Regolamento ILIA – Imposta Locale Immobiliare Autonoma", allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) **Di pubblicare** il presente Regolamento sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nel rispetto della vigente normativa.
- 4) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.17, comma 12 della L.R. 17/2004 e ss.mm.ii.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 9 DEL 13/02/2023

Su questo punto all'ordine del giorno il Vicesindaco passa la parola all'Assessore Cucci il quale fa presente che l'ILIA prende il posto dell'IMU a livello regionale per effetto dell'articolo 15 della legge regionale 17/2022; il Comune esercita la propria potestà regolamentare con una proposta di regolamento articolato in 11 articoli dei quali il 6 ed il 7 opzionali;

Alle ore 19.17 entra l'Assessore Del Fabbro Giulia, portando a n. 18 i Consiglieri presenti in aula;

In ordine agli articoli opzionali l'Assessore Cucci propone di stralciare integralmente l'articolo 6 dal regolamento ILIA;

L'Assessore Cucci procede poi ad illustrare anche il regolamento del baratto amministrativo, spiegando che si tratta di un istituto introdotto dalla legge 164/2014 e poi inserito nel codice dei contratti pubblici; l'Assessore Cucci spiega che la Corte dei Conti è intervenuta più volte per fornire precisazioni su questo istituto che si configura come forma di contratto tra l'Amministrazione pubblica ed il cittadino per lo svolgimento di attività in favore della collettività; l'Assessore evidenzia poi che la Corte dei Conti ha precisato che il baratto non si applica ai crediti di natura extratributaria e quindi solo all'IMU, ILIA E TARI; l'Assessore fa presente che il regolamento sul baratto amministrativo demanda alla Giunta Comunale gli aspetti di natura applicativa e precisa che il baratto è legato all'ISEE e non è quindi esteso a chiunque;

Il Vicesindaco passa poi la parola al Consigliere Abramo il quale ricorda che ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la votazione all'unanimità in sede di Commissione Statuto e Regolamenti esclude la discussione in sede di Consiglio Comunale il quale è quindi chiamato solo a procedere con la votazione;

Il Consigliere Abramo ricorda che in sede di esame del regolamento ILIA in Commissione Statuto e Regolamenti uno dei due articoli opzionali (articolo 6) è stato oggetto di modifica, perché interpretato dalla Commissione come somme impropriamente dovute, mentre gli uffici hanno precisato che il pagamento dell'imposta era invece dovuto in vigore dello strumento urbanistico; alla luce di tali precisazioni e come già anticipato dall'Assessore Cucci, il Consigliere Abramo propone di stralciare dal regolamento ILIA l'articolo 6;

Interviene il Consigliere Marini il quale precisa che in Commissione l'articolo era stato letto non con le intenzioni degli uffici;

Interviene il Consigliere Maiarelli il quale precisa che il rimborso non spetta dopo la modifica del terreno;

Il Vicesindaco pone ai voti la proposta di emendamento del regolamento ILIA che consiste nell'eliminazione dell'articolo 6;

Si passa alla votazione dell'emendamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 18 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 18 Consiglieri votanti e n. 18 Consiglieri presenti l'emendamento viene approvato;

Si passa alla votazione del regolamento ILIA nel testo emendato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 18 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 18 Consiglieri votanti e n. 18 Consiglieri presenti il regolamento viene approvato;

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse.

II CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 18 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 18 Consiglieri votanti e n. 18 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

F.to FABRIS FEDERICO

Il Segretario

F.to SORAMEL STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 17/02/2023 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 04/03/2023, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 17/02/2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Cosetta Antoniazzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Tavagnacco, addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE